



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
2° REPARTO - 4ª DIVISIONE

PROT C/4 - 50892

ROMA 31 LUG. 2002

(ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO)

OGGETTO: Contratto integrativo difesa - permessi sindacali

A seguito della diffusione della direttiva contenuta nella nota n. 1702 del 15 febbraio 2002 con la quale l'ARAN aveva fornito alcuni chiarimenti in materia di relazioni sindacali sono giunti a questa Direzione Generale numerosi quesiti relativi alla sua applicazione, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento delle riunioni sindacali disciplinate dall'articolo 10, comma 7, del CCNQ del 7 agosto 1998.

Al riguardo si precisa preliminarmente che l'Agenzia riconosce alle amministrazioni una certa autonomia di sede di contrattazione integrativa sull'interpretazione ed applicazione delle clausole contrattuali definite in contrattazione di comparto. Va inoltre considerata la straordinarietà e specificità della situazione dell'Amministrazione Difesa rispetto alle altre, interessata da un profondo processo di ristrutturazione che, al fine di evitare negative ricadute sociali derivanti dalla programmata e consistente riduzione di personale, impone un complesso e continuo ricorso alle varie forme di relazioni sindacali a tutti i livelli, attraverso contatti, incontri e verifiche.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, la scrivente richiama gli enti all'applicazione della clausola contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 del capo 5°, titolo II del CCNI Difesa del 6 luglio 2000.

Si invitano i responsabili degli enti in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI)
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dirig. Dr. Enrico FERRI)